

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(38)

## COMMISSIONI RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

e

10<sup>a</sup> (Industria)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1976

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Comm.ne  
de' COCCI  
indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione  
COLAJANNI*

*Intervengono i Ministri del tesoro Stamatì, dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin e del lavoro e della previdenza sociale Tina Anselmi.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,45.*

### IN SEDE REFERENTE

**«Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore» (211).**  
(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame sospeso ieri.

Le Commissioni, aderendo alla proposta del presidente de' Cocci, decidono di rinviare brevemente l'inizio dei lavori per consentire al Governo un ulteriore approfondimento dei problemi sollevati dall'articolo 14-*quater* nei testi proposti dai senatori Grassini e Andreatta e dal relatore Carollo.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,50, viene ripresa alle ore 17,45).*

Sugli emendamenti aggiuntivi dell'articolo predetto, proposti, rispettivamente, dai senatori Grassini e Andreatta e dal relatore Carollo, prende la parola il ministro Stamatì.

A proposito del primo, discusso nella seduta di ieri, il rappresentante del Governo osserva anzitutto che in esso non è indicato un limite alla quota debitoria da assoggettare a consolidamento; precisa inoltre che la normativa proposta sarebbe inevitabilmente causa di gravi sperequazioni; aggiunge che l'indebitamento bancario nazionale con l'estero (attualmente di circa 2.700 milioni di dollari) potrebbe essere pregiudicato anche dall'ombra di un dubbio sull'andamento del nostro sistema, per cui interventi come quelli previsti nell'emendamento potrebbero anche provocare, al limite, una restrizione delle linee di credito.

Il Ministro, avvertite poi le Commissioni che è indispensabile conoscere con esattezza le dimensioni del fenomeno che si vuol disciplinare, manifesta viva perplessità sulle singole disposizioni contenute nei due emendamenti; conclude asserendo che il giudizio sul complesso problema non è ancora maturo per giungere a risultati apprezzabili e riservandosi di sottoporre quanto prima alle Commissioni, o all'Assemblea, le responsabili conclusioni del Governo nella materia.

Replica il senatore Grassini, precisando che il suo emendamento intende richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sul problema del costo del danaro; a suo avviso, l'integrazione proposta ha validissime motivazioni ed è auspicabile che il Governo si impegni a fondo, eventualmente anche con strumenti diversi da quelli da lui ipotizzati, per soddisfare un'esigenza che non è ormai più possibile eludere.

Dal canto suo il relatore Carollo, riaffermata la necessità d'intervenire, anche nell'ambito del provvedimento di cui si discute, per giungere ad una ristrutturazione finanziaria del sistema produttivo, contesta talune osservazioni del rappresentante del Governo, sollecitando una coraggiosa terapia delle anomalie e dei guasti che affliggono il settore, anche attraverso tecniche e accorgimenti che possano rivelarsi più validi di quelli da lui configurati.

Dopo che il ministro Stammati ha ribadito l'impegno del Governo di valutare consapevolmente il problema, il senatore Grassini e il relatore non insistono negli emendamenti proposti.

Le Commissioni passano quindi ad esaminare un emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo, da inserire dopo l'articolo 14-ter e presentato dal ministro Donat-Cattin, così formulato: « Le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale sono autorizzati a fornire il loro sostegno finanziario ai fondi costituiti da piccole e medie imprese industriali ed artigiane raggruppate in consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi. La prestazione di garanzia può riguardare il credito sia a breve che a medio termine.

Gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai consorzi ed alle cooperative di cui al primo comma può essere concesso un contributo sulle disponibilità del "fondo" di cui all'articolo 3 secondo i criteri, le modalità

e i limiti stabiliti dal CIPI. Potranno essere comunque ammesse alla garanzia, attraverso il contributo concesso dal "fondo" di cui all'articolo 3, le imprese artigiane e industriali manifatturiere ed estrattive, con capitale investito non superiore a 5 miliardi e che siano interessate alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 della presente legge per investimenti fissi non superiori a 3 miliardi. Tale limite è elevato a 5 miliardi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 se ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2615-ter, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, numero 597 ».

Il senatore Cifarelli osserva che l'emendamento reca norme confuse, e quindi oscure, sottolineando pertanto, in via pregiudiziale, la necessità di chiarimenti; inoltre, se non si vuole che il provvedimento in esame risulti una cascata di facilitazioni e di provvidenze aventi scarsa efficacia operativa, occorre procedere nella discussione tenendo ben presenti le finalità originarie del provvedimento stesso.

Successivamente il senatore Giovanniello si dichiara contrario all'emendamento, che a suo avviso stravolge la fase programmatica dell'attività industriale.

Dal canto suo il senatore Pollastrelli, affermato che l'emendamento aggiuntivo di un articolo 6-bis proposto dal Gruppo comunista, ora accantonato (e successivamente ritirato) meglio risponderebbe, a suo avviso, alle esigenze del settore, dichiara di non essere in linea di massima contrario all'emendamento, sul quale domanda peraltro al rappresentante del Governo notizie e chiarimenti.

Dopo che il ministro Donat-Cattin ha ampiamente replicato, prende la parola il relatore Carollo, manifestando vive perplessità sull'emendamento; in particolare, rileva che

con esso verrebbe ad essere reintrodotta quella garanzia extraziendale che si era in precedenza unanimemente convenuto di escludere; conclude dichiarandosi favorevole soltanto all'ultimo comma dell'articolo.

Di avviso favorevole invece, sulla base di ampie argomentazioni, si dichiara il senatore Vettori, cui si associa il senatore Scardaccione, il quale asserisce che l'emendamento aggiuntivo avrà effetti positivi soprattutto nelle Regioni economicamente meno forti.

Dopo brevi interventi del relatore Carollo e del presidente de' Cocci, il senatore Barbi preannuncia voto favorevole soltanto all'ultimo comma e il senatore Giovanniello chiarisce ulteriormente i motivi del suo dissenso.

Infine, posto ai voti, l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene accolto dalle Commissioni, che danno mandato al relatore di curarne il coordinamento e la collocazione più idonei.

A questo punto, dopo un intervento della senatrice Giovanna Lucchi, che richiama l'attenzione su un emendamento proposto dal Gruppo comunista inteso a disporre sgravi per la manodopera femminile occupata (che il ministro Donat-Cattin dichiara di non poter accogliere) e dopo che il senatore Milani ha aggiunto, a tale proposito, che l'onere finanziario si aggirerebbe sui 35 miliardi circa, si passa all'esame dell'articolo 22.

Dopo interventi dei senatori Bacicchi, Cifarelli, Colajanni, e del ministro Donat-Cattin, è accolto un emendamento proposto dai senatori Bacicchi e Renato Colombo al primo comma, capoverso I), punto a), per sostituire alle parole: « lire 1.500 miliardi per la concessione di mutui agevolati », le parole: « lire 1.930 miliardi per la concessione di mutui agevolati di cui all'articolo 4, primo comma, punto a) e per le detrazioni di cui all'articolo 14-ter ».

È altresì accolto un emendamento al primo comma, capoverso I), punto a), che aggiunge alla fine le parole: « e di lire 430 miliardi nell'anno 1980 », presentato dai senatori Bacicchi e Renato Colombo.

Il ministro Donat-Cattin rileva conseguentemente che la durata di tre anni di cui al

primo comma dell'articolo 3 dovrà essere modificata in quattro anni.

Consentono le Commissioni.

Sempre al primo comma, capoverso I), punto b), sono poi accolti due emendamenti, presentati dai senatori Bacicchi e Renato Colombo, per sostituire le parole: « lire 320 miliardi », con le altre: « lire 470 miliardi » e aggiungere in fine, le parole: « e lire 150 miliardi nell'anno 1980 ».

Tali modifiche sono approvate dopo che le Commissioni hanno accolto la proposta del senatore Colajanni di sopprimere le parole: « in capitale » di cui alla lettera b) del punto I), del primo comma.

Il senatore Vettori illustra successivamente un emendamento al punto I) tendente ad aggiungere, prima del penultimo comma, il seguente: « Su proposta del CIPI, il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede con proprio decreto alla determinazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 4-bis e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati: quanto ai conferimenti di cui alla lettera a) per il risconto delle operazioni; quanto ai conferimenti di cui alla lettera b) per la concessione del contributo in conto interessi.

La quota da destinare agli interventi nel settore artigiano non potrà essere comunque inferiore al 10 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) ».

L'emendamento è accolto dalle Commissioni.

Il senatore Bacicchi ritira quindi un emendamento soppressivo del secondo comma ed illustra un altro emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, la parola: « 1980 » con la parola: « 1981 ». L'emendamento, posto in votazione, è accolto.

Si passa all'esame del punto III) dell'articolo 22; il ministro Donat-Cattin, a nome del Governo, propone un emendamento tendente ad elevare lo stanziamento da 4.000 a 4.500 miliardi, con l'intesa che la quota aggiuntiva di 500 miliardi debba essere destinata di preferenza alle esigenze finanziarie dell'EGAM.

Il relatore Carollo esprime talune perplessità circa tale riserva a favore dell'EGAM, che sostanzialmente dovrebbe coprire, non già i programmi futuri, ma le perdite delle aziende del Gruppo. Sebbene egli ritenga ovvio che l'intero stanziamento del punto III) debba essere devoluto, in pratica, anche al risanamento di perdite degli Enti di gestione delle partecipazioni statali in generale, il relatore dichiara preferibile attribuire coerentemente alla prevista Commissione parlamentare la ripartizione fra gli Enti dell'intero stanziamento di 4.500 miliardi, rimettendo quindi a detta Commissione anche la valutazione delle esigenze particolari dell'EGAM.

I senatori Polli e Bacicchi si associano alle considerazioni del relatore, aggiungendo che i problemi particolari dell'EGAM dovranno essere oggetto di un provvedimento a sè stante e che, nell'esame di tale provvedimento, si potranno analizzare, con la dovuta attenzione, le perdite dell'EGAM, studiandone le cause.

A tali considerazioni si associa anche il senatore Cifarelli. Il senatore Renato Colombo dichiara, a nome del Gruppo socialista, di concordare con i senatori Polli e Bacicchi: tale posizione non può essere intesa come un atteggiamento persecutorio nei confronti dei dipendenti dell'azienda dell'EGAM, nei confronti del quale il suo Gruppo è ampiamente disponibile all'esame di un provvedimento a sè stante, in aderenza alla proposta dei senatori anzidetti.

Il senatore Rebecchini dichiara di preferire una dizione che attribuisca piena discrezionalità alla Commissione bicamerale anche per quanto concerne la valutazione delle necessità dell'EGAM. Propone quindi formalmente un sub-emendamento all'emendamento del Governo tendente a sopprimere la riserva a favore dell'EGAM relativamente ai 500 miliardi aggiuntivi.

Il ministro Donat-Cattin dichiara di dover sostenere l'emendamento del Governo, in considerazione delle esigenze di continuità nell'occupazione dei lavoratori delle aziende dell'EGAM e tenendo conto che la copertura di perdite rientra nello spirito e nelle finalità della legge.

Sono quindi accolti il sub-emendamento Rebecchini di modifica dell'emendamento governativo nonchè l'emendamento governativo stesso.

Viene, poi, accolto un ulteriore emendamento del Governo che specifica le attribuzioni del CIPI nella ripartizione dello stanziamento in questione e, correlativamente, un emendamento formale proposto dal presidente Colajanni, quale conseguenza del secondo emendamento del Governo.

Si torna quindi all'esame del punto II), precedentemente accantonato.

Viene discusso un emendamento del senatore De Vito che aggiunge la somma di 200 miliardi allo stanziamento di 400 miliardi previsto nel testo del disegno di legge, specificando la ripartizione di tale integrazione nei successivi esercizi. A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del senatore Milani, il proponente ed il ministro Donat-Cattin precisano che l'integrazione in questione si rende necessaria per fornire il credito agevolato a sostegno ed in corrispondenza dei contributi a fondo perduto da erogare con lo stanziamento di 400 miliardi. Dopo tale chiarimento l'emendamento De Vito è accolto.

Viene discusso un emendamento proposto dai senatori Girotti ed altri che prevede l'inserimento, nell'articolo 22, di un punto V), aggiuntivo, con il quale si stabilisce un finanziamento di 50 miliardi a favore della Società finanziaria Centro Italia. Il presidente Colajanni precisa che precedentemente, in sede di discussione dell'articolo 12, si era deciso di conferire alla Società finanziaria in questione la facoltà di assumere partecipazioni in aziende di vario tipo, senza tuttavia costituire — in quella sede — una base finanziaria per consentire concretamente tali iniziative, base finanziaria che viene ora proposta con l'emendamento del senatore Girotti. Segue un ampio dibattito al quale prendono parte i senatori Cifarelli, Bacicchi, Talamona, Rebecchini e Grassini. Il senatore Cifarelli dichiara di consentire con la proposta, purchè vi sia disponibilità da parte del Tesoro per la provvista dei mezzi finanziari e sempre che le erogazioni avvengano tramite l'IMI e quindi con il relativo controllo.

Il senatore Bacicchi dichiara a nome del Gruppo comunista di essere contrario alla proposta, tenuto conto che già nella discussione relativa all'articolo 12 il suo Gruppo è stato contrario alle autorizzazioni accordate alla Società finanziaria Centro Italia, nella considerazione che ciò avrebbe portato alla creazione di un ulteriore centro direzionale della politica industriale, in contrasto con il criterio della unitarietà di indirizzo che presiede all'intero provvedimento.

Il senatore Talamona dichiara a nome del Gruppo del PSI che gli elementi obiettivi di informazione sulle caratteristiche della Società in questione dissuadono dal procedere al suo finanziamento, che, egli aggiunge, porterebbe alla formazione di un nuovo centro di potere economico del tipo di quelli che da più parti e da lungo tempo vengono deprecati. Si esprime quindi in senso nettamente contrario.

I senatori Rebecchini e Grassini dichiarano di ritenere necessario finanziare coerentemente le iniziative della Società finanziaria Centro Italia dato che all'articolo 12 le iniziative stesse sono state promosse dalle Commissioni riunite.

Il relatore si dichiara pienamente favorevole alla proposta del senatore Girotti, associandosi alle considerazioni dei senatori Rebecchini e Grassini, ed aggiungendo che la Società in questione risulta essere un organismo validamente operante, per cui si tratterebbe soltanto di ampliarne l'attività, finanziandola quindi per ragioni obiettive e senza tenere in alcun conto l'eventuale colore politico della Società stessa.

Il ministro Donat-Cattin dichiara che il Governo è contrario alla proposta in quanto verrebbe a contraddire le precedenti direttive politiche del Governo, consolidate in importanti leggi, volte a riservare gli incentivi economici per le attività produttive delle zone del Sud e di quelle depresse del Nord e del Centro: nel caso presente, fa notare, le attività da finanziare non presentano tali requisiti. Egli ritiene inoltre assai rilevante la considerazione che nel caso in questione non si tratti di un Ente pubblico ma bensì di una società privata.

Il relatore Carollo propone un ulteriore emendamento modificativo di quello del senatore Girotti tendente a ridurre il finanziamento da 50 a 30 miliardi.

Il ministro Donat-Cattin dichiara che l'Amministrazione del tesoro non sanrebbe sostanzialmente contraria, in via di compromesso, a tale minore soluzione, che tuttavia dovrebbe essere limitata e qualificata da serie condizioni per quanto concerne il controllo delle erogazioni, che a suo avviso devono essere considerate come vere e proprie incentivazioni economiche, anche se strutturate in forma di aumento di capitale.

L'emendamento del relatore Carollo non è accolto.

Il Presidente dichiara quindi precluso l'emendamento Girotti.

È accolto infine l'articolo 22 nel suo insieme.

All'articolo 23 il ministro Donat-Cattin propone alcuni emendamenti aventi carattere di coordinamento tecnico in relazione alle modifiche apportate alle disposizioni finanziarie dell'intera legge dalle Commissioni riunite. Tali emendamenti sono accolti.

Il senatore Bacicchi desidera un chiarimento sulla copertura finanziaria delle spese previste al punto IV) dell'articolo 22, copertura che a suo avviso non sembra completamente realizzata dall'articolo 23.

Il ministro Donat-Cattin fornisce il chiarimento richiesto ed aggiunge che in ogni caso nel coordinamento finale del disegno di legge in Assemblea sarà possibile sanare eventuali difetti tecnici inerenti alla copertura del punto IV).

È accolto infine l'articolo 23.

Si riprende quindi l'esame degli articoli 15 e seguenti precedentemente accantonati.

Il senatore Bollini illustra un emendamento consistente in alcuni commi da premettere all'inizio del testo dell'articolo 15, diretti ad attribuire alle Regioni — in parte mediante delega e in parte mediante trasferimento di poteri dello Stato — le funzioni occorrenti per affrontare efficacemente i difficili problemi della mobilità della manodopera e della formazione e riqualificazione professionale in connessione con la mobilità stessa. Dichia-

ra che il Gruppo comunista è contrario al punto di vista del Governo, che intende sostanzialmente risolvere in altra sede — con provvedimenti a sè stanti — tali problemi, conservando quindi per ora al Ministero del lavoro le attribuzioni derivantigli dalle leggi vigenti. Non volendo il suo Gruppo porre ostacoli all'iter del presente disegno di legge, il senatore Bollini dichiara di ritirare l'emendamento, pur rammaricandosi del mancato accoglimento da parte del Governo e riservandosi di difendere le proposte in questione in Assemblea, in quanto ritiene tali proposte essenziali ai fini di conseguire, per mezzo di attribuzioni regionali, una maggiore agilità nell'affrontare le difficoltà della mobilità del lavoro e del collocamento.

Il senatore Bollini dichiara altresì che il suo Gruppo riterrebbe indispensabile — dato il mancato accoglimento della proposta in questione — che almeno all'articolo 16 fosse garantita più incisivamente la rappresentanza regionale.

Il senatore Labor si associa alle considerazioni del senatore Bollini e presenta, unitamente al senatore Talamona, un emendamento tendente a riproporre la prima parte dell'emendamento del Gruppo comunista, limitatamente al problema della mobilità.

Il senatore Cifarelli dichiara di essere contrario all'emendamento Labor-Talamona in quanto costituzionalmente non corretto, in relazione al dettato dell'articolo 118 della Costituzione, che prevede l'istituto della delega alle Regioni soltanto per grandi settori. Dichiara tuttavia di non essere consenziente con la soluzione adottata dal disegno di legge in esame.

La senatrice Alessandra Codazzi si dichiara contraria all'emendamento Labor-Talamona, in quanto ritiene necessarie le competenze centrali spettanti al Ministero del lavoro, dato che possono rimediare alle gravi disparità sussistenti fra le diverse regioni circa le possibilità concrete di lottare contro la disoccupazione. Dichiara tuttavia di consentire ad un maggior peso della partecipazione regionale nella Commissione di cui all'articolo 16.

Il senatore Labor ritiene di dover insistere nella sua proposta, in quanto la gravità

del problema richiederebbe un esame a fondo in sede di Commissioni anzichè un rinvio in Assemblea come sostanzialmente propone il Gruppo comunista. L'emendamento Labor-Talamona non è accolto, dopo che il relatore e il Governo si sono dichiarati contrari.

Successivamente, è accolto un emendamento aggiuntivo di due commi: è presentato dalla senatrice Codazzi, ed è del seguente tenore:

« Sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 21:

a) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;

b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire ad una nuova dimensione produttiva ».

L'emendamento è accolto ed è accolto anche l'articolo 15 nel suo insieme, nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 16. Dopo un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Bollini, Di Marino, Alessandra Codazzi, il presidente de' Cocci, il senatore Labor e il relatore Carollo, le Commissioni accolgono la seguente nuova formulazione dei primi due commi dell'articolo: « È costituita in ogni regione una Commissione allo scopo di favorire la mobilità della manodopera.

La Commissione è composta da tre rappresentanti della Regione, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, dal direttore dell'Ufficio provinciale del capoluogo della Regione, da un rappresentante dell'Ispettorato regionale del lavoro, da tre rappresentanti

dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale ».

Viene quindi esaminato e respinto un emendamento presentato dai Gruppi comunista e socialista, tendente all'inserimento di un comma aggiuntivo, in base al quale la presidenza della Commissione dovrebbe essere affidata al presidente della Giunta regionale.

Le Commissioni riunite accolgono invece un altro emendamento aggiuntivo, presentato dal Gruppo della democrazia cristiana, che affida la presidenza della Commissione al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Viene poi respinto un emendamento, originariamente presentato dal Gruppo comunista (che lo ha ritirato) e fatto proprio dal senatore Labor, aggiuntivo di un comma che precisa che la Commissione ha poteri decisionali sulle richieste di mobilità e trasferimenti avanzate dalle aziende.

È quindi esaminato un'altro emendamento, aggiuntivo di un comma, sempre all'articolo 16, presentato dai senatori Labor, Vettori, Brugger, Mitterdorfer e Salvaterra, secondo il quale « le funzioni di cui al presente e al successivo articolo nelle provincie autonome di Trento e Bolzano sono esercitate dalle stesse ai sensi dell'articolo 9, punti 4 e 5, ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

Anche i senatori comunisti presentano un emendamento di analogo contenuto inteso a fare salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Seguono interventi dei senatori Labor e Bollini che illustrano gli emendamenti e del ministro Tina Anselmi che invita i presentatori a voler momentaneamente ritirare i rispettivi emendamenti al fine di consentire alla Commissione Affari costituzionali di esprimersi su di essi in modo che la questione possa poi essere definita in sede di discussione in Assemblea.

Consentono i proponenti, e l'articolo 16 è accolto nel testo modificato.

Le Commissioni esaminano quindi un articolo 16-bis presentato congiuntamente dai

Gruppi democratico cristiano, socialista e comunista del seguente tenore: « La Commissione di cui al precedente articolo 16, svolge i seguenti compiti:

a) accerta i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della regione;

b) propone programmi di attività e di interventi regionali a sostegno della mobilità, dei trasferimenti della manodopera, della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;

c) esprime i pareri sugli interventi nell'ambito regionale del fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 21 ».

L'emendamento, dopo intervento del ministro Tina Anselmi, favorevole, dei senatori Bollini, Alessandra Codazzi, Di Marino e del relatore Carollo, anch'essi favorevoli, viene accolto dalle Commissioni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 17.

Il presidente de' Cocci avverte che al secondo comma, presentato congiuntamente dai Gruppi democratico cristiano, comunista e socialista, vi è un emendamento tendente a sostituire le parole « a questo scopo le aziende che prevedono di non poter mantenere i livelli occupazionali » con le seguenti altre: « le aziende che prevedono di sviluppare i livelli occupazionali danno comunicazione alla Commissione del numero dei lavoratori che potranno occupare... ». Conseguentemente dovrebbero essere soppresse le parole « risultare in esuberanza ».

Il ministro Tina Anselmi invita le Commissioni a soprassedere su questo emendamento e su alcuni altri ventilati emendamenti a questo connessi, che, a suo avviso, finirebbero per privilegiare unicamente i lavoratori interessati ai processi di ristrutturazione e di riconversione nel settore industriale, chiudendo ogni spazio ai giovani in cerca di prima occupazione e ai disoccupati per ragioni non connesse alla ristrutturazione o riconversione delle aziende.

Il senatore Labor, dichiarando di comprendere le preoccupazioni espresse dal Ministro

del lavoro, chiede che tutte le questioni connesse all'emendamento presentato congiuntamente dai senatori socialisti, democristiani e comunisti vengano esaminate puntualmente insieme al Ministro del lavoro prima della discussione in Assemblea: pertanto, il senatore Labor, con l'accordo degli altri presentatori, acconsente a ritirare l'emendamento.

Dopo che il presidente de' Cocci ha fatto presente che con la votazione dell'articolo 16-bis, il primo comma dell'articolo 17 deve considerarsi soppresso, le Commissioni, accolta tale soppressione, accolgono anche il secondo comma dell'articolo 17, che diverrà il primo comma nel testo da proporre all'Assemblea con l'eliminazione delle parole iniziali: « a questo scopo » e con l'inserimento, dopo le parole: « Le aziende che prevedono di non poter mantenere », delle seguenti altre: « al termine del processo di ristrutturazione e riconversione ... ».

Viene quindi esaminato ed accolto un emendamento aggiuntivo al terzo comma che dopo le parole: « delle mansioni a cui saranno adibiti. » inserisce il seguente periodo: « Le aziende suddette sono altresì tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori occupati nell'anno precedente " in totale " nei singoli livelli professionali e le previsioni relative ». L'emendamento, come i precedenti approvati, è proposto congiuntamente dai Gruppi democratico cristiano, socialista e comunista.

Sempre all'articolo 17 viene quindi accolto un altro emendamento, anch'esso presentato congiuntamente dai Gruppi democristiano, socialista e comunista, che all'ultimo comma sostituisce le parole « dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro », con le altre: « dalla Commissione ».

Successivamente, alla fine del comma, dopo le parole « formazione professionale di competenza », viene aggiunta la seguente frase: « compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4 ».

Infine, le Commissioni accolgono un emendamento, aggiuntivo di un comma, da inserire dopo l'ultimo, anch'esso come il precedente presentato congiuntamente dai senatori democratici cristiani, socialisti e co-

munisti, secondo il quale la Commissione regionale per la mobilità invia annualmente alla Commissione centrale per la mobilità una relazione relativa alla attività svolta.

L'articolo 17 è quindi accolto nel suo insieme nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 18. Il primo comma risulta approvato, secondo la proposta della senatrice Codazzi, in un nuovo testo nel quale si precisa che i lavoratori occupati nell'azienda di cui al secondo comma dell'articolo sono avviati al lavoro secondo le modalità previste nell'articolo 18.

Anche il secondo comma è integrato secondo il suggerimento del ministro Tina Anselmi, nel senso che lo stato di crisi occupazionale deve essere decretato sentita la Commissione centrale per la mobilità di cui all'articolo 19: nello stesso comma è soppressa la definizione « improrogabile » del termine di efficacia temporale.

Successivamente approvato senza modificazioni il terzo comma, le Commissioni, su proposta della senatrice Codazzi, completano il quarto comma, prescrivendo che le richieste di assunzione siano trasmesse sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 16.

Le Commissioni poi, approvato senza modificazioni il quinto comma, modificano ampiamente, su proposta del senatore Bollini, il sesto, che risulta infine approvato in un testo nel quale si prevede che i lavoratori che aspirano ad occupare i posti di lavoro offerti, ma siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione, frequentino corsi, anche aziendali, di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla Regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi avranno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

Infine la Commissione approva un comma aggiuntivo sempre proposto dai senatori Codazzi, Bollini e Renato Colombo, nel quale si prevede che la Commissione centrale per la mobilità invii una relazione annuale sul-

l'attività propria e delle Commissioni regionali al Parlamento.

L'articolo viene poi accolto nel suo complesso.

Le Commissioni passano quindi all'esame dell'articolo 19.

Il primo comma, al termine di un dibattito cui partecipano i senatori Bollini e Labor e la senatrice Codazzi, risulta approvato in un nuovo testo nel quale si prevede che è costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione per la mobilità, allo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

Le Commissioni poi, approvato il secondo comma dell'articolo nel testo originario, deliberano di sostituire al terzo comma, su proposta del senatore Labor, le parole « amministrazioni regionali » con l'altra « Regioni ». L'articolo viene quindi accolto nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Avendo il senatore Bollini ritirato, con riserva di ripresentarlo all'Assemblea, un emendamento aggiuntivo al primo capoverso del primo comma cui si sono dichiarati contrari il senatore Cifarelli, il relatore e il ministro Tina Anselmi, il capoverso stesso è approvato in un nuovo testo, del Governo, in cui si precisa: « I lavoratori che, avendo aderito ad una offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 19 e regionale di cui all'articolo 16, lasciano il luogo di residenza, beneficiano: ».

Approvata quindi senza modificazioni la lettera a) del primo comma, i senatori Bollini ed altri propongono di aggiungere, alla lettera b), anche il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie, fra le indennità di cui beneficiano i lavoratori interessati; avendo peraltro il ministro Tina Anselmi obiettato che l'emendamento proposto contrasterebbe con alcune norme comunitarie del Fondo sociale, l'inserimento dell'integrazione proposta rimane condizionato ad un accertamento di ammissibilità.

Successivamente le Commissioni approvano senza dibattito un emendamento dei Gruppi democratico cristiano, comunista e socialista al secondo comma che riduce da 100 a 50 chilometri la distanza minima dal comune di residenza per beneficiare delle provvidenze di cui alla lettera b).

L'articolo 20 viene quindi accolto nel suo complesso, dopo che i senatori Bollini ed altri hanno ritirato, su invito del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un emendamento aggiuntivo.

Accolto nel testo originario risulta invece l'articolo 21, dopo che le Commissioni hanno respinto due emendamenti aggiuntivi proposti dai senatori Bollini ed altri, sui quali il senatore Labor si è dichiarato favorevole, mentre il senatore Cifarelli e il relatore Carollo hanno espresso contrario avviso.

Segue quindi un ampio dibattito sul primo comma dell'articolo 4, la cui discussione è stata in precedenza accantonata.

Il sottosegretario Scotti propone anzitutto alle Commissioni l'approvazione di due lettere, aggiuntive, da inserire nel primo comma, del seguente tenore: « d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fiduciaria di cui all'articolo 14-*quater* della presente legge; e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimenti di cui alla presente legge in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la manodopera femminile occupata; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è determinata dal CIPI insieme con l'approvazione dei programmi di settore ed in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ».

Senza dibattito le Commissioni approvano tale emendamento.

Si apre quindi un ampio dibattito sulla lettera c).

Il sottosegretario Scotti propone un testo sostitutivo, nel quale si precisi che il contributo di cui alla lettera b) può essere con-

cesso anche sulle obbligazioni emesse esclusivamente da consorzi e fiduciarie di banche e di istituti di credito a fronte della sottoscrizione di azioni emesse da società quotate in borsa in connessione con aumenti di capitale collegati con programmi di ristrutturazione, di riconversione e di ampliamento della base produttiva; il contributo, indipendentemente dalla sua durata, decade per le obbligazioni convertite.

Dopo che il sottosegretario Scotti ha ampiamente motivato l'emendamento sostitutivo suddetto, prende la parola il senatore Polli, osservando che l'emendamento del Governo non appare idoneo a dissipare le perplessità del Gruppo socialista e preannunciando la presentazione — insieme con il senatore Bacicchi — di due emendamenti aggiuntivi: il primo volto ad aggiungere dopo la parola « banche » le altre « di interesse nazionale »; il secondo, inteso ad aggiungere, dopo le parole « istituti di credito » le altre « di diritto pubblico »; propone inoltre di aggiungere dopo la parola « consorzi » le altre « composti solo da » e dopo la parola « fiduciarie » le altre « che rappresentino esclusivamente »; propone altresì di sostituire le parole « collegati con programmi di ristrutturazione e di riconversione » con le altre « da impiegare per la realizzazione di programmi di ristrutturazione e di riconversione finalizzati agli obiettivi di cui alla presente legge. La rispondenza dei programmi agli obiettivi è accertata dal CIPI, sentita la Commissione di cui all'articolo 11 »; conclude sottolineando l'esigenza di approvare un periodo finale nel quale si stabilisca che « Tutti i diritti derivanti dalle azioni di cui sopra sono esercitati sotto il controllo del Ministero del tesoro, il quale di volta in volta autorizzerà l'espletamento dei diritti derivanti dalle azioni stesse ».

Dopo un ampio intervento del senatore Colajanni, il quale illustra il punto di vista del Gruppo comunista sulla complessa materia, prendono la parola il senatore Carollo, il presidente de' Cocci e il sottosegretario Scotti.

Al termine del dibattito, l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo viene sottoposto all'esame delle Commissioni nel seguente nuovo testo: « il contributo di cui alla lettera *b*) può essere concesso anche sulle obbligazioni emesse da consorzi composti da banche e da istituti di credito o da fiduciarie che rappresentino esclusivamente banche ed istituti di credito, a fronte della sottoscrizione di azioni emesse da società quotate in borsa, in connessione con aumenti di capitale collegati con programmi di ristrutturazione, di riconversione e di ampliamento della base produttiva, finalizzati agli obiettivi di cui alla presente legge.

Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla sua durata, decade per le obbligazioni convertite.

I poteri di vigilanza attribuiti dalla legge sui consorzi e sulle fiduciarie sono esercitati dal Ministro del tesoro ».

I senatori Cifarelli, Renato Colombo, Anderlini e Di Marino, con differenti motivazioni, esprimono avviso non favorevole.

Le Commissioni peraltro, respinte le proposte di modificazione dei senatori Polli e Bacicchi (per la parte non accolta nel nuovo testo predisposto dal Governo), approvano il testo della lettera *c*) nell'ultima formulazione, stabilendo altresì che esso sia collocato al termine della lettera *b*) come periodo aggiuntivo.

Successivamente anche la lettera *c*) originaria, su proposta del presidente de' Cocci e del senatore Colajanni, viene approvata in un nuovo testo, nel quale si stabilisce che tra le agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali possano rientrare contributi pluriennali sulla emissione di obbligazioni delle imprese.

Le Commissioni passano quindi ad esaminare un emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Grassini e Girotti alla lettera *c*) tendente ad inserire un'altra lettera (*d*), che subordina le agevolazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) al raggiungimento dei tassi di redditività che il CIPI avrà stabilito.

Avendo il relatore, senatore Carollo, osservato peraltro che il problema toccato dal-

l'emendamento proposto, pur meritando la massima considerazione, andrebbe più opportunamente affrontato in Assemblea, il senatore Grassini non insiste nella proposta di modificazione, riservandosi di ripresentarla eventualmente all'Aula.

Le Commissioni accolgono quindi l'articolo 4 nel suo complesso: annunciano voto contrario i senatori comunisti, i senatori socialisti ed il senatore Cifarelli.

Si passa poi all'esame del terzo comma dell'articolo 1 in precedenza accantonato: rimane stabilito che per il momento il testo non subisca modificazioni; resta altresì inteso che secondo il suggerimento del senatore Milani un'apposita norma disciplinerà la pubblicità degli atti del CIPI.

L'articolo 1 viene quindi accolto nel suo insieme nella nuova redazione.

Si riprende quindi l'esame dell'ultimo comma dell'articolo 5, parimenti accantonato; senza dibattito se ne delibera la soppressione.

Anche l'articolo 5 risulta quindi definitivamente accolto nella formazione precisata.

Altresì soppressa risulta la prima parte del settimo comma dell'articolo 6, che viene poi accolto, nel suo insieme, nel testo così modificato.

Infine le Commissioni conferiscono al senatore Carollo mandato di presentare alla Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge con le modificazioni apportate nel corso del dibattito; gli conferiscono altresì mandato di coordinare le norme approvate.

*La seduta termina alle ore 1,20.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1976

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente*  
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

Il presidente Viviani, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,20, viene ripresa alle ore 11,20).*

Alla ripresa, accertata nuovamente la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio, alle ore 16, secondo l'ordine del giorno già diramato.

*La seduta termina alle ore 11,25.*

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente*  
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,30.*

### IN SEDE REFERENTE

- « Aumento dei limiti di valore per le cause civili di competenza dei conciliatori e dei pretori » (64), d'iniziativa del senatore Guarino;
- « Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile » (76), d'iniziativa del senatore Guarino;
- « Modifica all'articolo 15 del codice di procedura civile » (111), d'iniziativa del senatore Murrura;
- « Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza » (284);
- « Limiti di valore della prova testimoniale in materia civile » (289), d'iniziativa dei senatori Guarino ed altri.  
(Esame e rinvio).

Il senatore Agrimi, relatore alla Commissione, richiamandosi alle osservazioni già svolte in occasione dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2246 della passata legislatura, concernente provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei processi giudicanti — il cui iter è stato interrotto dallo scioglimento anticipato delle Camere — ribadisce la propria

perplessità di principio a provvedimenti che incidono in modo disorganico e incompleto sul vigente sistema del processo civile, il quale necessita invece — come ha riconosciuto lo stesso Ministro di grazia e giustizia allorchè ha annunciato la prossima presentazione di un apposito disegno di legge in materia — di una riforma profonda e radicale.

L'oratore illustra quindi il disegno di legge n. 64, che aumenta i limiti di valore per le cause civili di competenza dei conciliatori e dei pretori rispettivamente da lire 50 mila a lire 250 mila e da lire 750 mila a lire 3 milioni, nonchè il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità e inappellabilmente, da lire 20 mila a lire 100 mila.

L'oratore si dichiara favorevole all'elevamento dei limiti relativi alla competenza del conciliatore essendo auspicabile l'introduzione, in prospettiva, di un contenzioso di pace, di competenza appunto del conciliatore, accanto a un contenzioso processuale civile, di competenza del giudice unico in prima istanza, che dovrebbe estendersi oltre il limite fissato per il contenzioso di pace. Per tale ragione affida quindi alla meditazione della Commissione l'opportunità di elevare i limiti della competenza pretorile prima di porre mano all'auspicata riforma organica del codice di procedura civile.

Quanto al disegno di legge n. 76, tendente all'abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile, il relatore Agrimi si dichiara senz'altro favorevole al provvedimento che, adeguandosi alla giurisprudenza costituzionale, determina il crollo di un «feticcio tradizionale» per nulla innocuo se si considera che l'inosservanza delle norme che lo prevedono costituisce motivo di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

Il disegno di legge n. 111 — prosegue l'oratore — prevede invece la sostituzione dell'articolo 15 del codice di procedura civile con un nuovo articolo che ancora ad un dato obiettivo — il reddito dominicale — l'elemento base per la determinazione della competenza per valore in materia civilistica delle

cause previste dal vigente articolo 15 del codice di procedura civile. Il senatore Agrimi si dichiara favorevole, in linea di massima, al provvedimento che tende ad ovviare all'inconveniente che ha fatto seguito all'abolizione del tributo diretto verso lo Stato sui redditi degli immobili divenuti entrate a beneficio degli enti locali, effettuata dai decreti delegati sulla riforma fiscale.

Passando quindi all'illustrazione del disegno di legge n. 284, che dispone una nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza, il relatore si dichiara favorevole allo stralcio, cui tende il provvedimento, data l'urgenza di eliminare al più presto l'effetto di automatica sospensione del giudizio di merito indotto dalla proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alle sezioni unite della Corte di cassazione, finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado. L'oratore ritiene tuttavia che sia più opportuno procedere alla sola modificazione della disciplina concernente il regolamento di giurisdizione rinviando eventualmente quella relativa al regolamento di competenza alla riforma organica del codice di procedura civile, non avendo quest'ultima causato, nella pratica applicativa, gli inconvenienti della prima.

Quanto al disegno di legge n. 289, tendente ad elevare il limite di valore della prova testimoniale in materia civile da lire 5 mila a lire 2 milioni, il relatore, riconoscendo valida l'istanza che sottende il provvedimento, ritiene più opportuno, anzichè procedere ad una elevazione del limite di valore fissato per l'ammissibilità della prova testimoniale dall'articolo 2721 del codice civile attraverso l'applicazione degli indici ISTAT sul costo della vita, la totale abolizione del limite anzidetto.

Il senatore Agrimi, prospettando l'esigenza, prima di esaurire la discussione generale, di acquisire sull'intera materia oggetto dei provvedimenti precedentemente illustrati, il parere del rappresentante del Governo, propone che il seguito dell'esame dei disegni di legge sia rinviato ad una prossima seduta.

La Commissione concorda ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente informa che la seduta, già convocata per domani, alle ore 16, non avrà più luogo, essendo la Commissione impegnata, congiuntamente alla Commissione difesa, per la discussione del disegno di legge numero 146-49-B.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 21 dicembre, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi, ha adottato le seguenti deliberazioni:

*a) parere favorevole sui disegni di legge:*

« Interventi informativi ed educativi inerenti i trapianti terapeutici » (122), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri (alla 12<sup>a</sup> Commissione);

« Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste » (298), d'iniziativa dei senatori Pala ed altri (all'Assemblea);

« Nuova regolamentazione delle servitù militari » (146/49-B), approvato dalla Camera dei deputati (alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>);

*b) parere favorevole, con osservazioni, su emendamento al disegno di legge:*

« Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la

riconversione e lo sviluppo del settore » (211) (all'Assemblea);

*c) parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Modifiche alla legge 27 aprile 1974, numero 174, relativa alla ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse » (388) (alla 12<sup>a</sup> Commissione);

*d) rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario e per l'avvio della riforma sanitaria » (202), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri (alla 12<sup>a</sup> Commissione);

« Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza prevista dall'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » d'iniziativa dei senatori Borghi ed altri (243) (alla 6<sup>a</sup> Commissione).

**GIUNTA**

**per gli affari delle Comunità europee**

**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scelba, ha adottato le seguenti deliberazioni:

*a) rinvio alla Giunta per l'espressione del parere sul disegno di legge:*

« Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo » (306) (alla 9<sup>a</sup> Commissione);

b) rinvio al parere espresso dalla Giunta nella seduta del 24 novembre 1976 sul disegno di legge n. 282, avente lo stesso oggetto, per il parere sui disegni di legge:

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo « AIMA » (317), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri (alla 9ª Commissione);

« Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (EN-PGA) » (339), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (alla 9ª Commissione).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INDIRIZZO GENERALE  
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI  
RADIO-TELEVISIVI**

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente  
BOGI

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

**PROCEDIMENTO DI ESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO INSERITE NEL PROTOCOLLO PUBBLICO DELLA SOTTOCOMMISSIONE**

Il Presidente Bogi comunica che in data 10 dicembre 1976 è pervenuto alla Sottocommissione il piano di accesso radiofonico trimestrale per il periodo gennaio-marzo 1977, elaborato dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Regione Liguria.

Di tale piano viene distribuita copia ai commissari.

La Sottocommissione continua quindi la comparazione delle richieste di accesso inserite nel protocollo pubblico e inizia la configurazione delle categorie.

Intervengono nella relativa discussione i senatori Bettiza, Cervone, Mitterdorfer, Polli, Zito e i deputati Bozzi, Castellina Luciana, Cecchi, Delfino, Picchioni, Righetti, Trombadori e il Presidente Bogi.

La seduta termina alle ore 13,40.

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

**Giunta delle elezioni  
e delle immunità parlamentari**

Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 12,30

**Commissioni riunite**

2ª (Giustizia)

e

4ª (Difesa)

Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 16,30

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Nuova regolamentazione delle servitù militari (146/49-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

**Commissioni riunite**

2ª (Giustizia)

e

11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 10

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

PACINI ed altri. — Riforma della legislazione cooperativistica (70).

**1ª Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 9,30

*In sede deliberante*

## Discussione dei disegni di legge:

1. Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia dell'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale (301).

2. Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio (310).

*In sede referente*

## Esame dei disegni di legge:

1. BOLDRINI Cleto ed altri —. Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, in dipendenza di procedimenti penali (262).

Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali (300).

2. MAFFIOLETTI ed altri. — Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali (125).

**3ª Commissione permanente**

(Affari esteri)

*Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 10**In sede deliberante*

## Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 11 aprile 1955, numero 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio (302).

2. Partecipazione italiana al fondo asiatico di sviluppo (355) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

## Esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975 (237).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, e del Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (239).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (230).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976 (274).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970 (305).

6. BALBO. — Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (322).

7. Contributo addizionale alla Associazione Internazionale per lo Sviluppo International Development Association - I.D.A. (328).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

SIGNORELLO ed altri. — Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero (346).

**4ª Commissione permanente**

(Difesa)

*Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 10*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità (140).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. SIGNORI ed altri. — Istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (116).

2. Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle forze armate (141).

3. Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito (189).

II. Esame del disegno di legge:

NENCIONI ed altri. — Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari (208).

**6ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 10*

Proposta di indagine conoscitiva sull'evasione fiscale.

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Attilio Piccioni (223).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

ALETTI ed altri. — Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle Borse valori (109).

II. Esame dei disegni di legge:

1. DELLA PORTA ed altri. — Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (278) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 25 novembre 1976*).

2. Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (335).

3. MANCINO ed altri. — Provvedimenti in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica (275).

4. MINNOCCI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra (50).

5. CERVONE ed altri. — Modifiche e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra (198).

**8ª Commissione permanente**

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 16,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per la edificabilità dei suoli (354)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

**10<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 9,30*

Interrogazione.

I. Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sul programma energetico.

II. Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su alcuni problemi assicurativi.

*In sede redigente*

Discussione dei disegni di legge:

1. Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico. (170).

2. Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici (171).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati (309).

**Commissione parlamentare  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radio-televisivi**

(Piazza S. Macuto)

*Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 12,30*

**Commissione inquirente  
per i procedimenti di accusa**

(Presso la Camera dei deputati)

*Mercoledì 15 dicembre 1976, ore 17*

---

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle  
Commissioni parlamentari alle ore 20,45*